

R.G. 132/2024

CORTE D'APPELLO DI TRENTO

in persona dei magistrati:

Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

CONCLUSIONI

Parte reclamante:

Voglia l'Illustrissima Corte di Appello di Trento, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:

- in via preliminare e previa fissazione di apposita udienza dinanzi al Collegio in camera di Consiglio, sospendere l'attuazione del piano e/o dei pagamenti così per come proposti;
- sempre in via preliminare e sempre previa fissazione di apposita udienza dinanzi al Collegio in camera di consiglio, disporre le opportune tutele per le reclamanti ed in particolare ordinare alla Controparte_1 il pagamento dei canoni di leasing nella misura e secondo le tempistiche originariamente pattuite in contratto, a decorrere dalla data di deposito della domanda ex art. 44 CCII o dalla decorrenza che verrà ritenuta di giustizia o, in subordine, nella misura proposta dalla debitrice;

- in via principale, revocare l'omologazione del concordato preventivo presentato da Controparte_1 per l'effetto dichiarare aperta la liquidazione giudiziale della stessa;
in via subordinata, voglia adottare ogni e qualsiasi provvedimento in totale o parziale riforma della sentenza impugnata, se del caso anche mediante rinvio al Tribunale.

Con condanna di Controparte_1 alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio. Controparte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello:

in via principale, respingere, in quanto infondato, per le ragioni di cui in narrativa, il reclamo proposto da Parte_1 e Parte_2 [...] e confermare, per l'effetto, la sentenza 18/2024 del 28 maggio 2024 con cui il Tribunale di Trento ha omologato il concordato in continuità aziendale diretta proposto da Controparte_1 in via di stretto subordine, nel non creduto caso di accoglimento del reclamo avversario, confermare ex art. 53, comma 5 bis, CCII, la sentenza di omologazione, accertando che l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dai reclamanti e determinando l'entità del danno in un importo pari a zero, per le ragioni esposte in narrativa;

in ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15% e agli accessori di legge.

Intervenuti Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello in via principale, respingere, in quanto infondato il reclamo proposto da Parte_1 e Parte_2 e confermare, per l'effetto, la sentenza 18/2024 del 28 maggio 2024 con cui il Tribunale di Trento ha omologato il concordato in continuità aziendale diretta proposto da [...] Controparte_1 in via di stretto subordine, nel non creduto caso di accoglimento del reclamo avversario, confermare ex art. 53, comma 5 bis, CCII, la sentenza di omologazione, accertando che l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dai reclamanti e determinando l'entità del danno in un importo pari a zero;

in ogni caso, con vittoria di spese oltre al rimborso forfetario del 15% e agli accessori di legge
Procuratore Generale Conclude per l'accoglimento del reclamo sotto il profilo della fondatezza del quarto motivo, osservando che il piano incide sul regolamento contrattuale e non solo su un debito pregresso o su modalità esecutive.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 20.04.2023, la società debitrice Controparte_1 [...] formulava domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII, con riserva di deposito della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione ex art. 64 bis, comma 2, CCII, con contestuali istanze di conferma delle misure protettive ex artt. 54 e 55 CCII e di sospensione ex art. 97 CCII del contratto di leasing avente ad oggetto l'immobile nel quale la debitrice svolge l'attività d'impresa alberghiera sotto l'insegna "Hotel Chalet del Brenta".

In data 09.08.2023 la debitrice, con contestuale modifica della domanda ex art. 64 quater, commi 2 e 4, CCII in quella di apertura della procedura di concordato preventivo, depositava la proposta di concordato preventivo, con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione ex art. 39, commi 1 e 2 CCII.

Con ricorso depositato contestualmente, la debitrice chiedeva inoltre la concessione di misure cautelari ex artt. 54 e 55 CCII nei confronti di Parte_1 e Pt_2. Con ricorso depositato lo stesso 09.08.2023, i creditori Parte_1 e Pt_2 congiuntamente, formulavano domanda di apertura della liquidazione giudiziale della debitrice, ai sensi dell'art. 49 CCII.

In data 07.09.2023 la debitrice depositava un'integrazione del piano di concordato preventivo, con un nuovo piano finanziario aggiornato ed una nuova situazione patrimoniale revisionata.

Acquisito il parere del commissario giudiziale ex art. 47 CCII, con decreto del 04.10.2023 il Tribunale disponeva l'apertura del concordato preventivo della debitrice Controparte_1 nominando giudice delegato il dott. Benedetto Sieff, confermando la nomina del dott. CP_2 [...] quale commissario giudiziale; assegnava ai creditori termine dal 4 al 25 marzo 2024 per l'espressione del voto, fissava al 15 novembre 2023 il termine per la comunicazione ai creditori da parte del commissario giudiziale ai sensi dell'art. 104, comma 2, CCII e fissava alla debitrice il termine perentorio di quindici giorni per il deposito della somma di euro 16.000,00 a integrazione del fondo delle spese di procedura.

In data 17.10.2023, nel rispetto del termine prescritto, la debitrice provvedeva al suddetto versamento mediante deposito presso la cancelleria di questo Tribunale di un assegno circolare non trasferibile di euro 16.000,00.

Con ordinanza del 10.10.2023, in esito al relativo procedimento avvenuto nel contraddittorio con la controparte, il giudice relatore pronunciava ordinanza cautelare ex art. 55 c.c.i.i nei confronti della concedente.

In data 13.01.2024 la debitrice depositava una modifica alla proposta e al piano, in considerazione delle più lunghe tempistiche richieste per giungere all'omologa rispetto a quelle preventivate, anche in relazione alla necessità di perfezionare la definizione agevolata dei debiti da contenziosi tributari pendenti, con conseguente pagamento delle rate dovute sino alla nuova data stimata per l'omologa, nonché di richiedere l'autorizzazione al pagamento delle somme necessarie per accedere alla cd. "rottamazione quater".

In data 19.01.2024 il commissario giudiziale depositava la relazione particolareggiata, nel rispetto del termine di quarantacinque giorni prima della data iniziale del voto di cui all'art. 105, comma 1, CCII.

Con deposito del 22.01.2024 il commissario giudiziale segnalava l'assenza, in capo al professionista indipendente dott. Persona_1 che aveva reso le attestazioni di cui agli artt. 84, comma 5, e 87, comma 3 e 100 CCII, di uno dei due requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lett. o), n.

1), CCII, ossia l'iscrizione all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, introdotto dallo stesso codice della crisi con l'art. 356, pur risultando iscritto nel registro dei revisori legali. Contestualmente, il commissario giudiziale segnalava l'intenzione della debitrice di emendare il difetto, avendo già provveduto ad incaricare il dott. Persona_2 di Terni, quale nuovo attestatore in possesso di tutti i requisiti.

Con successivo provvedimento del 26.01.2024, il giudice delegato assegnava al debitore termine sino al 09.02.2024 “per provvedere ad integrare la documentazione in vista della votazione dei creditori”.

In data 08.02.2024 la debitrice provvedeva al deposito della relazione di attestazione da parte di un professionista munito del suddetto requisito, nella persona del dott. Persona_2 sia in relazione alla proposta e al piano originari che a quelli successivamente modificati.

In data 16.02.2024 il commissario giudiziale depositava la propria relazione integrativa ex art. 107, comma 3, CCII, in pari data trasmessa a tutti i creditori e alla debitrice, oltre che ai soci di quest’ultima, quali soggetti ricompresi in apposita classe votante.

In data 26.02.2024 il commissario giudiziale depositava la propria relazione definitiva ex art. 107, comma 6, CCII, nella quale, tra l’altro, segnalava che, entro il termine previsto dall’art. 107, comma 4, CCII, ovvero almeno dieci giorni prima del 04.03.2024, data iniziale stabilita per il voto, erano pervenute delle osservazioni da parte di [...] Controparte_5 e contestazioni da parte di Controparte_6 e di Parte_1 e Pt_2. Con provvedimento del 28.02.2024 il giudice delegato, a fronte delle memorie difensive depositate al riguardo dalla debitrice, prendeva posizione sulle suddette osservazioni e contestazioni, dichiarando inammissibili le seconde e confermando l’elenco dei creditori stilato dal commissario giudiziale ai fini del voto.

In data 26.03.2024 il commissario giudiziale depositava la propria Relazione ex art. 110, comma 1, CCII sull’esito delle operazioni di voto, in cui veniva evidenziato che il concordato in continuità diretta non era stato approvato, non avendo votato a favore tutte le classi; contestualmente segnalava, ai fini dell’eventuale applicazione dell’art. 112, comma 2, CCII, che la proposta era stata approvata dalla maggioranza delle classi, di cui sei classi formate da creditori titolari di diritti di prelazione (classi 3, 4, 5, 6, 7 e 8).

In data 27.03.2024 la debitrice depositava richiesta di omologazione ai sensi dell’art. 112, comma 2, CCII.

Ai sensi dell’art. 48 CCII, con decreto del 28.03.2024, il Tribunale fissava l’udienza per il giorno 08.05.2024, disponendo l’iscrizione del decreto stesso presso l’Ufficio del registro delle imprese di Trento e la sua notificazione, a cura della debitrice, al commissario giudiziale e ai creditori dissenzienti entro il 05.04.2024. Con successivo decreto integrativo del 03.04.2024 il Tribunale, preso atto che il piano di concordato prevedeva la eventuale trasformazione della debitrice in società per azioni, disponeva la pubblicazione del piano stesso presso l’Ufficio del registro delle imprese di Trento, ai sensi dell’art. 116, comma 2, CCII, assicurando il rispetto del termine ivi previsto.

Nel rispetto dei termini di cui all’art. 48, comma 2, CCII, Parte_1 e Pt_2 presentavano opposizione all’omologazione, con memorie depositate il 26.04.2024; il commissario giudiziale depositava il proprio motivato parere il 03.05.2024; la debitrice depositava le proprie memorie il 06.05.2024.

Con sentenza n 18/2024 del 28 maggio 2024, il Tribunale omologava il concordato preventivo di cui alla proposta di Controparte_1 determinava la ricostituzione del capitale sociale ad euro 10.000,00 ripartito proporzionalmente fra i soci in ragione delle rispettive partecipazioni; determinava la modifica dello statuto sociale di [...] CP_1 in conformità a quanto previsto al punto 1.1. del piano di concordato; determinava la costituzione della riserva straordinaria indisponibile di cui ai paragrafi 14 e 19 del piano concordatario; adottava le restanti disposizioni di legge; condannava le oppositori alla rifusione delle spese liquidate in €14.103,00 a favore della debitrice.

Con ricorso depositato in data 26 giugno 2024, Parte_1 [...] agente per il tramite e per conto del Controparte_7 [...] e Parte_2 proponevano reclamo ex art 51 CCII avverso la sentenza di omologa del concordato preventivo e formulavano contestuale istanza di sospensione ex art 52 co 1 CCII ed emissione dei provvedimenti di cui all’art 52 co II CCII.

Con provvedimento del 23 luglio 2024 la Corte respingeva le istanze.

Si costituiva la debitrice CP_1 ed intervenivano i dipendenti Controparte_3 e Controparte_4.

Alla udienza dell'11 settembre 2024, svoltasi nel contraddittorio delle parti costituite nonché del commissario Giudiziale e della Procura Generale, la Corte tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, le reclamanti censurano come il Tribunale non abbia correttamente valutato che la domanda ai sensi dell'art 44 CCII, cui ha fatto seguito quella di concordato preventivo, è stata presentata prima della formale chiusura della composizione negoziata, ribadendo che tale tempistica ne aveva determinato l'inammissibilità. In particolare, assumono che dal disposto dell'art 25 sexies, che prevede che il concordato semplificato possa essere chiesto dal debitore entro 60 giorni dal deposito della relazione finale dell'esperto, che costituisce l'adempimento che precede l'archiviazione da parte del segretario generale, deve desumersi che la presentazione del concordato semplificato presuppone che vi sia stata l'archiviazione della composizione;

aggiungono che ulteriori elementi si desumono dall'art 23 comma 2 lett b) che prevede che il quorum dei creditori aderenti ad un accordo ad efficacia estesa di cui all'art 61 CCII possa scendere al 60% quando si ricava che l'accordo è frutto della negoziazione avvenuta nella composizione, confermando che la relazione è presupposto per l'accordo. Per quanto riguarda il concordato preventivo, ricordano che l'art 90 co V CCII prevede che, al fine di evitare una proposta concorrente, il debitore che abbia iniziato utilmente la composizione negoziata possa proporre ai chirografari un soddisfacimento del 20% (in luogo del 30%); e sottolineano che, se in questo caso si deve certificare l'utilità, appare imprescindibile che vi sia una conforme relazione finale dell'esperto. Sottolineano inoltre come una lettura coordinata dei vari istituti escluda la possibilità di coesistenza dei medesimi, che porterebbe anche ad incertezze nella disciplina applicabile.

Infine denunciano che CP_1 non si è attenuta al canone della buona fede, avendo depositato la domanda ex art 44 CCII prima della conclusione della composizione negoziata ed il deposito della relazione dell'esperto.

Il motivo non può trovare accoglimento.

L'art 25 quinquies CCII regola una ipotesi diametralmente differente, dal momento che inibisce l'accesso alla composizione negoziata in pendenza dei procedimenti ex art 40,44,54 co 3 e 74 CCII.

Di contro, manca uno speculare divieto di proporre domanda ex artt. 40 e 44 CCII nel caso in cui sia pendente la composizione negoziata, prospettato dalla difesa dei ricorrenti sulla base di una lettura delle norme che non appare condivisibile, considerato che il richiamo espresso o implicito alla relazione finale dell'esperto nell'ambito della composizione negoziata, al pari della formale chiusura di tale procedimento, non è mai formulato in termini di elemento imprescindibile, per la presentazione di altre istanze da parte del debitore.

Va poi evidenziato che l'art 23, comma 2, CCII, prevede che, "se all'esito delle trattative non è individuata una soluzione tra quelle di cui al 1° comma" del medesimo art. 23, l'imprenditore possa, "in alternativa", ... "d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal presente codice", fra cui, appunto, quello del procedimento unitario ex art. 44., ma non richiede una formale chiusura della composizione negoziata.

Al contempo, nell'atto introduttivo del presente giudizio, i reclamanti danno atto che all'incontro del 20 aprile 2023 le parti non avevano raggiunto un accordo, indicando tale elemento come la ragione che li aveva indotti a negare l'assenso all'ulteriore proroga delle misure protettive.

Tale circostanza trova conferma nella relazione a firma del dottor CP_2 [...], nominato esperto stimatore, in cui si legge che "Si rappresenta che, all'esito delle trattative, non è stato

raggiunto alcun accordo tra le parti interessate. Va detto preliminarmente che la causa “tecnica” dell’interruzione della Composizione Negoziata è stata la mancata concessione di una proroga al termine del 23.04.2023, alla scadenza delle misure protettive, da parte della Società di leasing e la indisponibilità ad un accordo di stand-still”.

Alla luce di tali elementi, appare quindi confermato il mancato raggiungimento di un accordo, come richiesto dall’art 23 CCII.

Ciò premesso, va poi aggiunto che anche una eventuale violazione del canone di buona fede, contestata dai reclamanti, non avrebbe alcun effetto invalidante della procedura ma potrebbe giustificare un rimedio risarcitorio.

Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano che il Tribunale non ha correttamente valutato la carenza del presupposto soggettivo in capo all’attestatore nominato, atteso che il dott. Persona_1 non era iscritto all’albo dei gestori della crisi e della insolvenza delle imprese; ed ha quindi omesso di dichiarare inammissibile la domanda per carenza di tale presupposto che è indispensabile per la regolarità della procedura ex art 87 co III CCII., ritenendo che tale profilo fosse stato emendato dal deposito di altra relazione a firma di altro attestatore.

Si soffermano a ricordare la importanza cruciale del ruolo della relazione dell’attestatore, che deve essere nominato fra i soggetti che presentino i requisiti di cui all’art 2 lettera o).

Ricordano che il Commissario giudiziale aveva accertato che la mancata iscrizione del dottor Persona_1 all’albo dei gestori della crisi e dell’insolvenza delle imprese. Deducono che la carenza di tale requisito non potesse essere sanata dal provvedimento con cui il GD aveva concesso alla debitrice di depositare l’attestazione a firma di altro professionista regolarmente iscritto, in quanto i poteri del GD sono limitati ad alcune autorizzazione e non si estendono a tale profilo. Censurano poi la motivazione adottata dal Tribunale, nella parte in cui ha affermato che fosse in ogni caso stata assicurata la corretta informazione dei creditori, indispensabile per la manifestazione di un consenso informato. Evidenziano che, nel caso in cui la procedura fosse stata dichiarata inammissibile, sarebbero state travolte le misure protettive e quelle cautelari che hanno impedito alle ricorrente di chiedere la risoluzione del contratto di leasing. Lamentano poi la decisione laddove, nell’affermare che fosse stato comunque assicurata la informazione dei creditori, ha fatto riferimento esclusivamente alle operazioni di voto; deducono l’irrelevanza della circostanza che la relazione dell’attestatore successivamente nominato fosse conforme alla prima.

Concludono quindi affermando che la domanda di concordato avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, o comunque non avrebbe dovuto essere omologata.

Il debitore contesta tali argomentazioni deducendo che la difesa della controparte si appalesa connotata da un eccessivo formalismo, in contrasto con il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, nonché con il favor normativo per le soluzioni negoziate della crisi.

Evidenzia che il provvedimento del 26 gennaio 2024 con cui il Giudice delegato ha assegnato termine alla debitrice per integrare la documentazione, non è stato impugnato dai creditori che hanno quindi prestato acquiescenza a tale decreto.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Come ricordato nella sentenza impugnata, a seguito della segnalazione da parte del Commissario Giudiziale dell’assenza, in capo al dott. [...] Per_1 che aveva reso le attestazioni di cui agli artt. 84, comma 5, e 87, comma 3 e 100 CCII., di uno dei due requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lett. o), n. 1), CCII, ossia l’iscrizione all’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, introdotto dal codice della crisi con l’art. 356, pur essendo lo stesso iscritto nel registro dei revisori legali, con provvedimento del 26.01.2024, il GD ha assegnato al debitore termine sino al 09.02.2024 “per provvedere ad integrare la documentazione in vista della votazione dei creditori”. Il successivo 08.02.2024, la debitrice ha provveduto al deposito della relazione di attestazione da parte di un professionista munito del suddetto requisito, nella persona del dott. [...] Persona_2 sia in relazione alla proposta e al piano originari che a quelli successivamente modificati. Successivamente, il Commissario ha

depositato la relazione integrativa ex art 107 co 3 CCII(il 16.2.2024) e quindi quella definitiva ex art 107 co 6 CCII(il 26.2.2024).

Ciò premesso, non appaiono condivisibili le contestazioni mosse sotto il profilo formale al provvedimento con cui il GD ha concesso termine per integrare la documentazione allegata alla proposta, in quanto successivamente è stato confermato, e quindi ratificato, dal Tribunale, il quale, nel valutare la regolarità della procedura ai sensi dell'art art 112 lett a), del tutto condivisibilmente ha ritenuto che in ragione del deposito di nuova attestazione, a firma di professionista che aveva tutti i requisiti richiesti dalla normativa, la documentazione corredata al ricorso, fosse completa e regolare.

Al contempo, deve concordarsi che a seguito del deposito integrativo, avvenuto in data 8 febbraio 2024, ai creditori è stata fornita una attestazione regolare anche dal punto formale ed atta a consentire ai creditori un'espressione libera e consapevole del voto (Cass. n. 7959/17), a cui deve ritenersi finalizzata la documentazione allegata al ricorso.

L'asserita inadeguatezza del lasso di tempo fra il predetto deposito e l'apertura del voto , fissato per il periodo dal 04 al 25 marzo 2024 è stata denunciata in modo generico ed appare contraddetta dalla circostanza che non sono state formulate dai creditori richieste di chiarimento ovvero di approfondimento.

Solo per completezza, va inoltre sottolineato che in relazione alla relazione a firma del dottor Persona_2 non sono stati operati dal Commissario rilievi di tipo metodologico né sotto il profilo di incongruenze, inesattezze o carenze di altro tipo.

Non può infine sottacersi che la sostanziale sovrapposibilità della relazione del dottor Persona_2 a quella originariamente depositata, a firma del dottor Per_1 costituisce elemento che porta ulteriormente ad escludere che l'integrazione documentale possa avere compromesso in alcun modo il diritto dei creditori ad esprimere un voto consapevole ed informato.

Con il terzo motivo, le parti reclamanti censurano il rigetto della eccezione di non corretta formazione delle classi, che avrebbe integrato una fattispecie di abuso; stigmatizzano che il Tribunale ha formulato una valutazione formalistica ed atomistica, in mancanza di un'analisi approfondita. Ribadiscono la necessità di un sindacato che, al di là dell'incensurabile scelta del debitore sotto il profilo dell'omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi economici, accerti se la formazione delle classi sia stata finalizzata ad influenzare la volontà dei creditori attraverso la segregazione arbitraria, per conseguire la maggioranza richiesta per la omologazione, come nel caso in cui si isolano alcuni creditori o addirittura singoli soggetti per attribuire ad essi un peso specifico ingiustificato e superiore alla posizione creditoria rispetto alla massa. Ricordano quindi come la giurisprudenza abbia più volte evocato la figura di abuso di diritto, alla cui valutazione è chiamato il giudice.

Affermano che il Tribunale avrebbe dovuto scrutinare la formazione di tutte le classi in modo più rigoroso.

Censurano in particolare che le classi 1, 8 e 14 non hanno ragione di essere; nella classe 2 è inserito un credito indebitamente qualificato come privilegiato; la classe 10 non avrebbe avuto ragion d'essere se solo la debitrice avesse tenuto un comportamento improntato a correttezza e buona fede; alla classe 14 non avrebbe dovuto essere riconosciuto il diritto di voto; le classi 3, 4, 5 e 6 avrebbero dovuto essere accorpate o comunque, in ragione degli importi riconosciuti nella loro integralità, alcune di esse ben avrebbero potuto essere escluse dal voto con pagamento entro 180 giorni. Concludono che se fossero state poste in essere tali variazioni si sarebbe escluso l'abuso nella formazione delle classi; e che in presenza di classi correttamente formulate non sarebbe stato raggiunto il voto favorevole della maggioranza delle classi.

Il motivo non può essere accolto.

Ad una attenta lettura, sono riproposte le argomentazioni già formulate nella memoria ex art 48 CCII, puntualmente richiamata, le quali, contrariamente a quanto dedotto dai reclamanti, sono state esaminate in modo complessivo, ma non di meno esauriente dal

Tribunale che ha ritenuto la formulazione delle classi conforme ai principi posti dal Codice della Crisi, osservando che la maggiore parte delle censure riguarda aspetti che attengono alla discrezionalità del proponente nella formulazione delle classi, e quindi nella distribuzione non paritetica delle risorse, da esplicarsi nei limiti fissati dalla legge, che ha escluso fossero stati violati.

Solo per completezza di motivazione, va ricordato che l'art 85 CCII contempla alcune fattispecie di classificazione obbligatoria dei creditori.

Al comma secondo impone quelle dei creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, dei creditori titolari di garanzie prestate da terzi, dei creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e quella dei creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.

Al comma terzo, posto il principio della obbligatorietà della suddivisione dei creditori in classi nel concordato in continuità, è previsto che siano suddivisi in classi separate: da un lato i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109, comma 5: dall'altro le imprese minori nonché i titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi. Ed infine al comma quarto si afferma che il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Al contempo l'art 84 comma 6 statuisce che "Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore." Ad una attenta analisi, la difesa delle reclamanti non solleva specifiche obiezioni con riferimento a tali principi, ma si sofferma invece ad ascrivere al debitore un "abuso del diritto nella formazione delle classi" realizzato mediante una "ingiustificata moltiplicazione" che avrebbe permesso il raggiungimento delle maggioranze previste dall'art 112 comma 2 CCII, non essendo il concordato stato approvato dalla totalità delle classi. Prima di passare all'analitica disamina dei rilievi, va ricordato che la proposta prevede 14 classi, di cui la prima e la seconda non votanti; hanno votato favorevolmente le classi 3,4,5,6,7,8,10,11,14; sono risultate dissenzienti le classi 9,12,13.

Come già evidenziato in sentenza, la classe prima ricomprende debiti verso dipendenti e fondo TFR, assistiti da privilegio ex art 2751 bis ;

mentre nella seconda è inserito il credito per compensi per mansioni di hotel manager, che è stato considerato in privilegio ed al contempo in conflitto di interessi. Va aggiunto che la dichiarazione di rinuncia al credito in linea capitale ed agli interessi, ricompreso nella classe seconda è datata 3 settembre 2024 e quindi è successiva al voto ed alla omologa.

Se da un lato deve evidenziarsi che l'inserimento in classi di tali creditori appare necessitato, trattandosi di concordato in continuità, va inoltre rilevato che al contempo esse non sono state ammesse al voto. E' inoltre palese che il credito del dottor CP_8 inserito nella classe 2, appare caratterizzato da un interesse non assimilabile a quello degli altri lavoratori.

In relazione alla classe terza la difesa delle reclamanti ripropone varie obiezioni relative ad alcuni crediti sotto il profilo dell'importo, nonché della natura e delle rispettive cause di prelazione, che tuttavia risultano essere state formulate in modo non sufficientemente circostanziato, in quanto non è stato neppure addotto se le modifiche e gli scostamenti suggeriti avrebbero potuto determinare un voto della classe diverso da quello positivo, accertato all'esito della votazione. Nè le creditrici prendono puntuale ed argomentata posizione sulla statuizione con cui il Tribunale ha affermato che, anche volendo escludere il voto di tale classe, alla prova di resistenza la maggioranza richiesta dall'art 112 co 2 lett d) sarebbe stata raggiunta, atteso il voto favorevole di altre classi di privilegiati soggetti a falcidia; ma si sono limitate a ribadire le difese svolte con l'opposizione, vale a dire che alcuni

creditori , inseriti nella proposta in più classi, avrebbero dovuto essere accorpate in una unica.

La predetta prospettazione che è fondamentale alla base delle obiezioni sollevate alle classi terza, quarta, quinta, sesta ed ottava, di cui è stata criticata la composizione, si scontra tuttavia da un lato con la circostanza che i creditori inseriti nelle predette godono di prelazione di grado differente ovvero sono portatori di interessi disomogenei, per cui la distinzione operata dalla proponente, unitamente alla previsione in alcuni casi di differenti termini di pagamento, appare conforme ai principi della normativa concorsuale. Inoltre esulano dall'ambito del sindacato giudiziale le scelte operate dal ricorrente di fissare i termini di pagamento in 210, 240, 270 e 300 giorni dall'omologa , censurati da parte dei reclamanti sotto il generico profilo dell'abuso del diritto.

Va poi evidenziato che la classe settima è dedicata al trattamento dei debiti tributari da definire con transazione fiscale, in relazione alla quale la difesa si limita a generiche contestazioni che non attingono in modo puntuale ad un difetto dei requisiti richiesti dall'art 88 co 1 e 2 CCII.

In relazione alla classe nona, relativa ai creditori - fornitori per iva in rivalsa degradata, per cui è previsto il pagamento nella misura dell'11%, le reclamanti si limitano a segnalare una discrepanza fra l'importo indicato nella proposta rispetto a quello indicato dal Commissario giudiziario nella relazione ex art 105 co 1 CCII, di circa € 18.000,00 che non potrebbe in alcun modo influire in modo significativo sul voto e sulle maggioranze.

Le doglianze sollevate relativamente alle classi decima, relativa ad un unico fornitore chirografario impresa minore, undicesima, relativa a creditori chirografari non essenziali, e dodicesima, fornitori chirografari non essenziali inerenti crediti chirografari, si sostanziano nella critica alle relative composizioni (essendo la decima formata da una sola posizione) e sotto il profilo della dedotta artificiosa differenziazione di trattamento di cui si sarebbe avvalsa la ricorrente per distinguere le posizioni; ma tali rilievi si scontrano con la mancata coincidenza di interessi e posizioni di cui tali soggetti sono portatori e che quindi giustificano la creazione di varie classi come pure la distinzione, sia pure non rilevantissima, di trattamento per quanto riguarda i termini di pagamento, a fronte di una analoga percentuale di soddisfacimento.

Le critiche sollevate alla proposta di non ammettere al voto la classe tredicesima, in cui è stata inserito il credito del leasing, sono state superate dall' indicazione del Commissario, poi condivisa dal Giudice Delegato, di ammettere al voto tale creditore.

Infine in relazione alla classe quattordicesima in cui sono stati inseriti i soci, deve prendersi atto che il piano prevede la modifica dello statuto attribuendo all'organo amministrativo, in presenza di scostamenti per difetto del plafond di liquidità ed al fine di perseguire il buon esito del piano, la facoltà di disporre un aumento di capitale da effettuarsi esclusivamente mediante conferimento di denaro. E' inoltre prevista la Part possibilità di trasformazione di CP_1 in con conseguente modifica dello Statuto al fine di consentire l'emissione di obbligazioni destinate ad investitori non istituzionali e dunque senza il limite di cui all'art. 2483 cod. civ. per le s.r.l.; l'aumento del capitale sociale sino ad Euro 50.000,00 con apporto di risorse esterne, ove non optato dai soci, in deroga a qualsiasi altra clausola statutaria; l'emissione di n. 50.000,00 azioni ordinarie dal valore nominale di Euro uno/00 cadauna; l'attribuzione all'organo amministrativo di ulteriori facoltà fra cui l'emissione di un prestito obbligazionario.

Deve concordarsi con il Tribunale che la formazione di tale classe, in cui sono inseriti i soci, è obbligatoria ai sensi dell'art 120 ter CCII atteso che il piano concordatario incide direttamente sui diritti di partecipazione dei soci sotto vari aspetti, sia destinando il surplus concordatario e gli utili futuri ad apposita riserva di patrimonio vincolata all'adempimento del piano, e comunque indisponibile fino al riscatto del leasing; sia stabilendo la modifica dello statuto sociale in coincidenza della ricostituzione del capitale sociale – già oggetto di perdita – al suo minimo legale; sia attribuendo all'organo amministrativo il potere di

disporre l'aumento di capitale come pure di trasformare la società in società per azioni, con aumento di capitale ad euro 50.000,00 di partecipazione dei soci. Non è poi condivisibile la tesi delle reclamanti secondo cui la destinazione del surplus concordatario ad apposita riserva e l'aumento di capitale e la modifica della ragione sociale sarebbero eventualmente facoltative, in quanto si profilano più propriamente eventuali, in ragione del ricorrere dei presupposti a cui sono subordinati, in quanto con la omologa viene determinata la modifica dello statuto sociale in conformità al piano con attribuzione all'organo amministrativo del potere di adottare le iniziative destinate ad incidere sui diritti dei soci.

Con il quarto motivo, le reclamanti censurano la decisione del Tribunale di omologare un concordato in continuità secondo il quale il contratto di leasing proseguirebbe alle condizioni imposte unilateralmente dal debitore, sull'assunto che il debito restitutorio sarebbe sorto al momento della stipula del contratto, e quindi anteriormente al deposito della domanda di accesso alla procedura, per cui poteva essere oggetto di ristrutturazione e rimodulazione concordataria. Evidenziano che la debitrice aveva proposto la modifica sia degli interessi, che da variabili diverrebbero fissi ad un tasso molto basso con conseguente riduzione dei canoni; sia del prezzo di opzione che risulterebbe raddoppiato, trasformando un contratto di natura traslativa in uno di godimento; ed obiettano che sia prevedibile che al termine del rapporto la debitrice non potrebbe esercitare il diritto di opzione non avendone le risorse, dal momento che è stata creata una riserva straordinaria stimata in € 1.194.002,40 da utilizzare per esercitare il diritto di opzione che tuttavia è stato unilateralmente determinato in € 5.761.596,42.

Denunciano che, a fronte della mancata accettazione della proposta da parte delle reclamanti, la modifica delle condizioni contrattuali conseguente alla omologazione si pone in violazione dell'art.1322 c.c. e dei principi costituzionali di cui agli artt 41 e 42 Cost. Evidenziano come sia significativa l'abrogazione dell'art 10 dl 118/21 che prevedeva la possibilità per il Tribunale in sede di composizione negoziata di rideterminare le condizioni del contratto per un periodo strettamente necessario ad assicurare continuità aziendale. Affermano quindi che la falcidia concordataria può interessare il credito maturato sino alla data di deposito della domanda, ma non quello successivo, se non è intervenuta una modifica concordata che tuttavia nello specifico non è stata raggiunta. Al contempo, stigmatizzano che la modifica delle condizioni contrattuali è stata imposta per tutta la durata del contratto, e quindi oltre il preventivato periodo di superamento della crisi.

Alle contestazioni sollevate dalle reclamanti, la difesa della debitrice ribatte che dal disposto degli artt. 97 e 94 bis, CCII si desume, sia pure indirettamente, una conferma della soluzione adottata nella proposta e nel piano e "validata" dal Tribunale. Assume che la finalità di risanamento della impresa perseguita dal codice della crisi amplia i margini di tutela del debitore con i rimedi dell'art 94 bis CCII finalizzati a scongiurare che la fruizione dei rimedi concessi alla controparte finisca per precludere la realizzazione del piano; sottolinea che la previsione della incidenza del diritto concorsuale sul sinallagma non costituisce una novità per l'ordinamento concorsuale ed era già presente nel codice della crisi dal momento che gli artt. 97 e 95 contengono una disciplina speciale per i contratti pendenti. Aggiunge che tale disciplina è conforme ai principi affermati dalla disciplina comunitaria in tema di insolvency, che ha inteso creare un sistema di "immunizzazione" del debitore dalle azione esercitabili nei suoi confronti, allo scopo di garantire una concreta prospettiva di risanamento.

Per maggiore chiarezza di esposizione appare opportuno prendere le mosse dal contenuto della "proposta modificata" del 13 gennaio 2024 con particolare riferimento alla posizione del leasing, che è stato inserito nella classe tredicesima, ammessa al voto con provvedimento del GD.

Premesso che la proposta doveva "considerarsi globale ovvero unitaria e inscindibile, riguardando un debito restitutorio complessivo e funzionale all'acquisizione della proprietà dell'immobile con il versamento del prezzo di riscatto come da diritto acquisito

dall'utilizzatrice al momento della stipula del contratto.”, e precisato che i crediti di rivalsa IVA su fatture già emesse sono collocati nella classe 9 Controparte_1 la articola nei seguenti termini:

A1 definizione del debito scaduto ed insoluto alla data della domanda con riserva limitatamente agli imponibili fatturati comprensivo del rateo del mese di aprile 2023 dal 01.04.2023 al 20.04.2023 sulla base del piano di ammortamento (non accettato) e della quota di indicizzazione dei canoni sino al 20.04.2023; a modifica dell'originaria proposta quanto ai soli termini di pagamento, viene proposto il pagamento in moneta concordataria, con il riconoscimento della percentuale del 10% , del complessivo importo di Euro 285.195,01 in 4 rate trimestrali da Euro 71.298,75 cadauna per un totale di Euro 285.195,01 a far tempo dal 31.08.2025 e dunque con le seguenti scadenze: 31.08.2025 – 30.11.2025 – 28.02.2026 – 31.05.2026.

A.2. Definizione della “prededuzione” da intendersi quali “rate maturate dalla data della domanda con riserva (compreso il rateo dal 21.04.2023 al 30.04.2023 del mese di aprile) alla data di presumibile omologa (31.05.2023)”: è proposto il pagamento nella misura del 100% mediante deposito di assegni presso la cancelleria del Tribunale di Ancona nel procedimento per sequestro liberatorio alla data dell'08.01.2024, per complessivi Euro 829.834,17, pari all'importo delle rate maturate (IVA compresa) dal 21.04.2023 al mese di dicembre 2023 ed analogamente per gli importi maturati successivamente sino alla data dell'omologa.

A.3. Definizione del debito a scadere dalla data di omologa (rata del 01.06.2024) alla scadenza naturale del contratto: è proposta la restituzione integrale del residuo finanziamento in quota capitale dalla data di omologa (31.05.2024) e di interessi calcolati su detto residuo capitale al saggio contrattuale fisso, mediante applicazione del piano di ammortamento cd alla francese, ma senza alcuna capitalizzazione. La scadenza del leasing è mantenuta invariata rispetto quella indicata dalla concedente nella modifica (non accettata da CP_1) conseguente alla sospensione delle rate dei sei mesi riferiti al cd. “periodo Covid”. La residua quota capitale non sostenibile nel piano economico e finanziario di CP_1 viene “accodata e unita” alla rata di riscatto alla scadenza. A valere quale Proposta concordataria, a far tempo dalla rata del mese immediatamente successivo all'omologa (stimata nella rata del mese di giugno 2024), nel corso del Piano e comunque sino alla naturale scadenza del contratto, è quindi previsto che la Società effettui versamenti mensili di Euro 55.000,00 + IVA a valere sulle singole rate della proposta e del piano e quale adempimento della Proposta e ciò sino alla naturale scadenza. E' precisato che la Proposta consente al Leasing, in caso di esercizio dell'opzione, di recuperare l'intero capitale erogato (fatta salva la quota capitale scaduta prima della domanda e trattata tra i debiti concorsuali sub A.1. unitamente agli interessi sulle rate scadute), mentre, in caso di mancato esercizio dell'opzione finale il Leasing manterrà la definitiva acquisizione di tutte le somme pagate, ivi compresa la maxi rata finale.

A.4. Definizione del debito per indicizzazioni maturate dalla data della domanda con riserva compreso il rateo dal 21.04.2023 della fattura di indicizzazione relativa al trimestre in corso (Fattura n L/23/0000429/04) e le successive indicizzazioni fino alla data di omologa,. Viene proposto di destinare al Leasing il pagamento dell'importo omnicomprensivo di Euro 500.000,00+IVA per totali Euro 610.000,00, in 5 rate di Euro 122.000,00 (IVA compresa) cadauna. Analoghe condizioni sono proposte per le successive indicizzazioni, ivi compreso il rateo del trimestre in corso dalla data di omologa e successivo all'omologa stessa, e quindi il pagamento di rate mensili di Euro 55.000,00 + iva omnicomprensive esclusa quindi qualsiasi ulteriore indicizzazione, a valere quale rideterminazione dell'obbligazione restitutoria del finanziamento per effetto della sentenza di omologa.

In relazione alla gestione delle sopravvenienze in caso di mancata adesione del Leasing alla Proposta Modificata (mediante mancata espressa adesione stragiudiziale se escluso dal voto ovvero mediante voto negativo , come avvenuto nello specifico), la proponente precisa che

la percentuale concordataria pari al 10% sarebbe stata ricalcolata sul totale scaduto sino al 20.04.2023 per l'importo che sarebbe stato accertato nel giudizio ordinario, con conseguente diritto di CP_1 alla re-imputazione delle eventuali maggiori pagate alle rate successive; per le rate "in prededuzione" dal 21.04.2023 alla data di omologa, in caso di mancata concessione del sequestro liberatorio, il pagamento delle rate "in prededuzione" relative al periodo 21.04.2023 – 31.05.2024 sarebbe stato effettuato direttamente in favore del Leasing Parte_2 a valere quale adempimento della Proposta Modificata, entro venti giorni dalla data di definitività della sentenza di omologa, ma con espressa riserva di ripetizione all'esito del giudizio di merito pendente in Ancona; ovvero in caso di concessione del sequestro liberatorio prima della definitività della sentenza di omologa, mediante deposito presso la cancelleria del Tribunale fino all'omologa, fatto salvo il diverso contenuto del provvedimento; per il debito leasing a scadere dalla data di omologa e l'opzione di riscatto, il piano di rimborso nei termini indicati nella proposta modificata, elaborato sulla base dei dati contabili del Leasing, sarebbe stato ricalcolato e consolidato per effetto dell'omologa.

Rileva inoltre che le maggiori somme pagate da CP_1 che risultassero dovute dal Leasing all'esito del giudizio di merito sarebbero state imputate in acconto sulla maxi-rata finale e per l'eccedenza sul prezzo di riscatto; mentre le indicizzazioni maturate dalla data della domanda con riserva sino alla data di omologa sarebbero state attribuite al leasing con le scadenze previste nella Proposta modificata subordinatamente alla definitività dell'omologa. Tale tempistica è prevista per tutte le attribuzioni.

Ciò premesso, come chiaramente affrontato dalle parti nei rispettivi atti difensivi, la peculiarità della proposta va individuata nella circostanza che, oltre alla falcidia concordataria per il credito maturato sino alla data della presentazione della domanda, essa prevede una incisiva rideterminazione del credito per il periodo dalla omologa del concordato sino alla naturale scadenza del contratto, per quanto riguarda i tassi di interesse ed anche in relazione alla stessa restituzione del capitale atteso che, come già illustrato, è stato precisato che: "La residua quota capitale non sostenibile nel piano economico e finanziario di Controparte_1 viene accodata e unita alla rata di riscatto alla scadenza." La criticità emerge in ragione del fatto che la "rideterminazione" delle rate e della somma da corrispondere in caso di riscatto è prevista anche in mancanza di adesione della società concedente ad una soluzione transattiva che ricomprenda le questioni sub iudice avanti al Tribunale di Ancona ovvero a fronte di voto non favorevole alla proposta, e quindi senza il consenso del concedente, in ragione del dedotto presupposto che il debito restitutorio "è sorto integralmente prima della domanda con riserva, stante la natura sostanziale di "finanziamento destinato" del contratto di leasing".

A fronte delle censure mosse dalle ricorrenti a tale impostazione, condivisa sostanzialmente dal Tribunale che in ragione di ciò ha ritenuto legittima la rimodulazione delle somme da corrispondere da parte dell'utilizzatore per la residua durata del contratto, si impongono alcune considerazioni.

Il contratto di locazione finanziaria (leasing n. 8780), concluso in data 01/10/2007 fra Controparte_9 ed Controparte_10 ha come oggetto un "complesso alberghiero in corso di costruzione su area edificabile di mq. 3428 sita in Comune di Pinzolo, Località Madonna di Campiglio, Via Castelletto Inferiore n. 4, articolato in tre piani interrati e cinque fuori terra" per un importo finanziato di € 12.500.000,00, successivamente aumentato con atti rispettivamente del 20.10.2009 e del 17.2.2011: nel corso del rapporto le parti hanno inoltre convenuto ulteriori variazioni dei termini di contratto fra cui quella del 21.12.2015.

Al contempo sono intervenute delle modifiche soggettive nel rapporto sia da parte del concedente, in quanto all'esito di una articolata operazione, Parte_1 patrimonio destinato CP_7 è divenuta titolare del contratto, proprietaria del relativo bene e titolare dei crediti a titolo di equo compenso, indennizzi, penali e danni in caso di inadempimento o risoluzione;

mentre Parte_2 è divenuta titolare del credito per arretrati e dunque canoni scaduti con relativi interessi.

Inoltre, l'originaria utilizzatrice Controparte_10 è stata cancellata dal registro delle imprese il 31/07/2018, trasferendo la propria sede a Pinzolo e contestualmente variando la propria denominazione sociale in Controparte_1. Va sottolineato come la proposta abbia reiteratamente rimarcato che " il contratto di leasing deve considerarsi tutt'ora pendente" ed a ulteriore conferma abbia richiamato il provvedimento con cui il Tribunale di Trento, in accoglimento ricorso per misure cautelari atipiche proposto da Contro aveva "inibito a Parte_1 , quale cessionaria del contratto di leasing immobiliare n. 8780, e a Parte_2 quale cessionaria del credito da esso riveniente, di conseguire o comunque di fare valere nella presente procedura concorsuale gli effetti di una eventuale risoluzione del contratto, per qualsivoglia titolo contrattuale o legale essa possa intervenire, in ragione del mancato pagamento dei canoni antecedenti alla domanda con riserva del debitore ex art. 44 CCII (21.04.2023), così come ogni altra iniziativa o azione comunque volta o finalizzata alla restituzione dell'immobile".

Appare inoltre opportuno soffermarsi sulle articolate motivazioni del provvedimento del 7 giugno 2023 con cui il Tribunale ha respinto la richiesta di sospensione del contratto di leasing avanzata dal debitore. In particolare:

ha ribadito la pendenza del contratto di leasing , ritenuta la inefficacia della dichiarazione di risoluzione formulata dal concedente per effetto delle misura interdittive chieste dal debitore ex art 54 co II ed operanti dal giorno della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese in data 21 aprile 2023;

ha sottolineato che vadano distinti i rapporti che il debitore mira a conservare, in quanto funzionali alla realizzazione del risanamento, anche a mezzo di libera rinegoziazione con la controparte, da quelli che il debitore intenda sospendere o sciogliere ma per i quali opera l'art 97 comma 5 CCII;

ha ritenuto la prosecuzione del contratto di leasing come indispensabile alla continuità aziendale, in quanto si profilava come funzionale alla esecuzione del piano, costituendo il rapporto che consente al debitore di mantenere la disponibilità dell'immobile in cui si svolge l'attività alberghiera;

ha rilevato che l'istante mirava piuttosto alla sospensione della propria prestazione, mantenendo la disponibilità del bene;

ha affermato che la sospensione della prestazione a carico del debitore comporterebbe una indebita intromissione del giudice nella autonomia contrattuale delle parti, creando un grave squilibrio a sfavore della controparte soprattutto quando si tratti di contratto a prestazioni continuative, laddove il debitore continuerebbe a giovare della prestazione fornita dalla controparte, ma senza la giustificazione del meccanismo sinallagmatico insito nel titolo da cui scaturisce la obbligazione di controparte , con grave pregiudizio della libertà negoziale , esposta alla volontà del debitore in crisi;

ha quindi ritenuto che nel procedimento di risoluzione della crisi che preveda il mantenimento della continuità aziendale, l'eventuale modifica di un contratto sinallagmatico in termini che permetta il risanamento, deve essere oggetto di una rinegoziazione con la controparte.

Orbene, come correttamente affermato dal Tribunale nel predetto provvedimento del 7 giugno 2023, il rapporto contrattuale di leasing in essere fra le parti rientra nella disciplina dall'art 97 CCII, che regola "i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, prevedendone la prosecuzione durante il concordato, salva la facoltà del debitore di chiederne la sospensione o lo scioglimento, da effettuarsi secondo le norme del medesimo articolo.

Va sottolineato come nel contratto di leasing, la cui definizione si rinviene nell'art 1 comma 136 L124/2017, il concedente non si limita a dare un finanziamento, come ricorre ad esempio

nel mutuo, ma al contempo mette a disposizione della controparte il bene “ per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto.” Va poi aggiunto che il riscatto del bene da parte dell'utilizzatore è riconducibile all'esercizio di una facoltà, da esercitarsi nei termini contrattuali, e quindi non può assolutamente ritenersi come effetto automatico.

Ciò premesso, l'art 97 CCII prevede il diritto all'indennizzo in capo alla controparte nel caso in cui il debitore, che abbia presentato domanda di accesso al concordato, chieda all'autorità giudiziaria la sospensione ovvero lo scioglimento dei contratti la cui prosecuzione non è coerente con la realizzazione del piano; mentre il comma 12 disciplina specificatamente la fattispecie dello scioglimento del contratto di locazione finanziaria ed i diritti del concedente , che in tema di liquidazione giudiziale è disciplinata dall'art 177 CCII.

Al contempo l'art 94 bis CCII pone il divieto ai creditori di rifiutare la propria prestazione come pure di applicare condizioni deteriori; e nel caso di adozione di misure protettive concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 2, prevede che non possano, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale.

In armonia con i principi posti dalla normativa comunitaria , la tutela del debitore è quindi modulata mediante una “limitazione” dei diritti riconosciuti dall'ordinamento alla controparte in bonis, a fronte dell'inadempimento del debitore , nei casi in cui gli effetti di tali iniziative potrebbero minare la possibilità di risanamento dell'impresa.

Se la lettura della normativa comunitaria e del codice della crisi , suggerita dalla difesa della resistente, appare quindi pienamente condivisibile , deve di contro affermarsi che tali norme, contenenti una disciplina speciale rispetto ai principi generali dell'ordinamento, sono di stretta interpretazione. Orbene né dai citati articoli, ma neppure da altre disposizioni del codice della crisi può desumersi che sia concessa al debitore la facoltà di apportare modifiche unilaterali, e quindi in assenza del consenso della controparte, alle condizioni dei contratti pendenti ritenuti funzionali alla continuazione della attività aziendale.

Deve quindi concludersi che la modifica unilaterale delle obbligazioni gravanti sull'utilizzatore, sulla base del quale è stato “rimodulato” il credito della leasing sino alla scadenza del rapporto, che prescinde dalla rinegoziazione di tali condizioni (negata dalla controparte) si pone in violazione del canone della autonomia e libertà negoziale di cui all'art 1322 c.c., senza che sia rinvenibile nella disciplina concorsuale alcuna norma o principio che legittimi una deroga.

In accoglimento del quarto motivo del reclamo, deve quindi dichiararsi che Contro la proposta formulata da relativamente al contratto di leasing si pone come incompatibile con i precetti inderogabili dell'ordinamento; non può quindi formularsi giudizio positivo sotto il profilo della ammissibilità.

Rimangono assorbiti i restanti motivi di opposizione Contro Deve prendersi atto che sia il debitore sia Controparte_3 e [...] CP_11 intervenuti in qualità di lavoratori dipendenti, hanno invocato in via subordinata l'applicazione dell'istituto di cui all'art 53 co V bis, e quindi la conferma della sentenza di omologa del concordato, chiedendo tuttavia che l'entità del danno sia determinata in un importo pari a zero.

Ravvisa la Corte la sussistenza dell'interesse generale dei lavoratori e dei creditori: per quanto riguarda i primi va evidenziata la pendenza di un certo numero di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, come indicato nella proposta e meglio esplicito nell'allegato alla memoria di intervento;

ed al contempo che , in ragione dello svolgimento dell'attività alberghiera su base stagionale, la pianta organica prevede inoltre innumerevoli posizioni destinate ad essere coperte con contratti a tempo determinato relativi a varie mansioni. Parimenti, va valorizzata la circostanza che la realizzazione del piano con continuità diretta consente all'azienda di

mantenere plurimi rapporti commerciali, ad esempio di fornitura, con effetti positivi anche sulla economia della comunità.

In un giudizio di bilanciamento fra tali interessi e quelli dei reclamanti, nei cui confronti il piano concordatario ha previsto una illegittima lesione dei diritti che hanno fonte nel contratto, reputato l'interesse generale e dei lavoratori come prevalente, va confermata ai sensi dell'art 53 co VCCII la sentenza di omologazione.

Al fine di una compiuta individuazione degli elementi utili alla liquidazione del danno appare opportuno instaurare il contraddittorio fra le parti, e per l'effetto la causa va rimessa in istruttoria con separata ordinanza.

Spese al definitivo

P.Q.M.

La Corte d'Appello, pronunciando nel contraddittorio delle parti :

In accoglimento del reclamo proposto da Parte_1 e Parte_2 [...] dichiara il difetto del requisito di cui all'art 112 comma 1 lett c) CCII ;

ai sensi dell'art 53 co V bis CCII conferma la sentenza del Tribunale di Trento n 18/2024 ;
rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza.

Trento, 24 settembre 2024

Depositato in cancelleria il 8 ottobre 2024